



# FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

anno sportivo **2017-2018**

## Ufficio Giudice Sportivo

**Decisione n. GSP17038**

**Data: 18/10/2017**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 15/10/2017 relativo all'incontro (8669) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Palaggiaccio TAZZOLI (TO) il 14/10/2017 tra HC Real Torino (507) e Varese Killer Bees (719).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

**Ammonizione con diffida** inflitte al giocatore **Corio Riccardo** (società A.s.d. Real Torino Hockey Club 507) per violazione dell' Art. 9.1 del Codice delle Penalità.

D) Motivazione:

**Corio Riccardo** : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 8,52 il predetto giocatore, durante un'azione di gioco, tirava il disco tra i pattini dell' arbitro, da una distanza di circa 1, 5 metri.  
Sulla base della successiva integrazione di rapporto richiesta da questo Giudice Sportivo, si è potuto evincere l' involontarietà del gesto e nel contempo si è chiarita l' intenzione del giocatore di colpire la vicina balaustra per ottenere - verosimilmente - una deviazione del disco, finalizzata ad un passaggio o ad una liberazione.  
Tali circostanze hanno trovato ulteriore conferma nel fatto che le successive esclamazioni espresse a voce alta ed in modo irrispettoso dall' atleta (testualmente: "*dai Costa! cazzo !*" e "*ma sei fuori*") ed a fronte delle quali il direttore di gara gli infliggeva una penalità di 10 minuti di cattiva condotta, sono state dallo stesso arbitro valutate come forma di protesta nei suoi confronti, per avere interrotto, con i pattini, il passaggio del disco.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. Real Torino Hockey Club (507).

Il Giudice Sportivo  
Avv. Franco Biasi